

VERBALE N. 21 DEL 20/12/2021

**COMUNE DI PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA**

REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 29/11/2018 – 28/11/2021

Oggetto. Parere dell'Organo di Revisione relativo alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, art. 57 CCNL 17/12/2020, personale Dirigente dell'Area delle Funzioni Locali ANNO 2021 – certificazione ex artt. 40 e 40-bis comma 1, Dlgs 165/2001 – attestazione

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pietra Ligure (SV), incaricato per il triennio 29/11/2018 – 28/11/2021, giusto delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2018, in regime di prorogatio amministrativa a far data dal 29/11/2021 e fino all'entrata in carica del nuovo organo di revisione, per rinvio, dall'art. 235, Dlgs. 267/2000 (di seguito, per brevità, T.U.E.L.) e giusto Determinazione Dirigenziale dell'Area Economico Finanziaria Ragioneria dell'Ente, Rep. n. 131, registrata in data 17/12/2021m

RICEVUTA

in data 17/12/2021 la documentazione riguardante la richiesta di parere di cui in oggetto, in particolare la Determinazione Dirigenziale dell'Area Economico Finanziaria Ragioneria dell'Ente, Rep. n. 132, registrata in data 17/12/2021 avente ad oggetto: “*COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, ART. 57 CCNL 17.12.2020 - AREA DIRIGENZA - ANNO 2021*” e la relativa tabella dimostrativa del predetto Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

PRESO ATTO

- che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dell'Area Dirigenza per l'anno 2021 ammonta all'importo complessivo di Euro 103.724,54 (al netto dell'importo di Euro 20.118,99 a titolo di decurtazione consolidata anno 2015),
- che il suddetto importo di costituzione del Fondo delle risorse decentrate risulta dalla relativa tabella dimostrativa allegata alla suindicata determina, acquisita agli atti dell'ufficio (integralmente richiamata per quanto qui non ulteriormente precisato ed indicato) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere;

VISTI

- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 17/12/2020, in particolare l'art. 8, comma 6 “*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*” che prevede che: “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della trattativa collettiva integrativa*

con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”,

- il Dlgs. 267/2000 (in particolare l'art. 239) e successive modificazioni ed integrazioni,
- gli artt. 56 e 57, CCNL 17/12/2020,
- l'art. 40, Dlgs. 165/2001 che prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione,
- l'art. 40-bis, Dlgs. 165/2001, modificato dall'art. 55, Dlgs. 150/2009 innanzitutto nella rubrica - non più “Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa” ma “Controlli in materia di contrattazione integrativa” - che dispone che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*,
- l'art. 55, Dlgs. 150/2009 che sostituisce il testo dell'art. 40 bis, Dlgs. 165/2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più “Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa” ma “Controlli in materia di contrattazione integrativa”, nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni,
- il vigente Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

TENUTO CONTO

che lo stanziamento di risorse aggiuntive deve essere correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza della performance, merito e premio di cui agli artt. 16 e 31 Dlgs. 150/2009;

ESAMINATA

la relativa tabella dimostrativa della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente per l'anno 2021;

PRESO ATTO

di quanto previsto dalle indicazioni normative riguardanti il Fondo per la contrattazione decentrata:

- a. Deliberazione Corte dei Conti n. 6 del 10/04/2018: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*,
- b. Dlgs. 75/2017, art. 23, comma 2: *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ...”*,
- c. CCNL 17/12/2020, art. 56, comma 1: *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”*,
- d. CCNL 17/12/2020, art. 56, comma 2: *“Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.”*

PRESO ATTO

di quanto attestato dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria Ragioneria dell’Ente nella Determinazione Dirigenziale Rep. n. 132, registrata in data 17/12/2021, avente ad oggetto: *“COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, ART. 57 CCNL 17.12.2020 - AREA DIRIGENZA - ANNO 2021”* relativamente a quanto segue:

- l’importo di cui all’art. 56, comma 1, CCNL 17/12/2020 (1,53% del monte salari dell’anno 2015) è pari ad Euro 3.153,74,
- detto importo non rientra nel limite dell’art. 23, comma 2, Dlgs. 75/2017,
- dal 14.01.2018 non è più in servizio il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e da tale data le relative funzioni sono svolte ad interim dal Segretario Comunale,
- sono in servizio due dipendenti che dirigono rispettivamente l’Area Amministrativa (dipendente a tempo indeterminato) e l’Area Tecnica (dipendente assunto ai sensi dell’art. 110, comma 1, Dlgs. 267/2000) per i quali nella suindicata determinazione dirigenziale si ritiene di dover determinare la retribuzione di posizione nella misura di Euro 33.162,90 e di dover prevedere una percentuale almeno pari al 15% del fondo, dato dalla somma della retribuzione di posizione e risultato, da destinare alla retribuzione di risultato,

- l'Ente considera quale economia di spesa le somme residue degli anni precedenti, in quanto destinate alla posizione dirigenziale ricoperta ad interim dal Segretario Comunale, le cui risorse non gravano sul fondo della dirigenza,
- le fonti di finanziamento del fondo 2021 della dirigenza, per un totale di Euro 103.724,54 trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2021, capitolo 546/01,
- il fondo della dirigenza rientra nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente e rispetta quanto previsto in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa,
- il fondo risorse decentrate per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali per l'anno 2021 non è superiore all'importo dell'anno 2016 di Euro 100.570,80, prima dell'inserimento delle voci che non rientrano nel limite dello stesso, con il rispetto pertanto del vincolo normativamente previsto,
- risultano effettuate con esito positivo dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria Ragioneria dell'Ente le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, oltre il controllo contabile, previsti dall'art. 147-bis del Dlgs. 267/2000,
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance, assegnato nell'anno 2021 ai dirigenti, verrà certificato dal nucleo di valutazione, con le modalità, di cui al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/04/2018;

RILEVATO

che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

TENUTO CONTO

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso in data 17/12/2021 dal Dott. Vincenzo Trevisano, in qualità di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente, sulla determinazione n. 132 del 17/12/2021;

il Revisore Unico, dopo aver preso visione della documentazione in oggetto,

INVITATO L'ENTE

- ad adottare il comportamento seguito in merito sia alla massima tempestività relativamente alla contrattazione decentrata integrativa (effettuando nei termini previsti dalla normativa vigente la trasmissione all'organo di controllo dell'Ente) che allo scrupoloso rispetto della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente",
- a procedere ad una revisione complessiva della destinazione delle somme finalizzate al trattamento accessorio per individuare adeguate risorse da riservare alla produttività, come previsto dal Dlgs. 150/2009;

ATTESTA

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, Dlgs. 267/2000, 40 e 40 bis, comma 1, Dlgs. 165/2001 che gli oneri del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, personale Dirigente dell'Area delle Funzioni Locali per l'anno 2021, così come valorizzati nei documenti allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 17/12/2020 e trovano capienza negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021, capitolo 546/01

RACCOMANDANDO ALL'ENTE

- lo scrupoloso rispetto del principio di corrispettività ex art.7, comma 5, Dlgs. 165/2001 ai sensi del quale: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”* e della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente nella sezione *“Amministrazione trasparente”*,
- l'attuazione di tutte le misure volte al contenimento della spesa del personale, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Del che è redatto il presente verbale.

Pietra Ligure - Ventimiglia, 20 dicembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Monica Scibilia
FIRMATO DIGITALMENTE



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.